

## **BStGer RR.2017.18 vom 4. April 2017**

Bundesstrafgericht, 2017-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2017.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2017.18)

FR: TPF RR.2017.18 du 4 avril 2017

IT: TPF RR.2017.18 del 4 aprile 2017

### **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP).

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

#### **E. 1.2**

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi

- 4 -

di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

### **E. 1.3**

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

#### **E. 1.4.1**

Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate entro dieci giorni separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (v. art. 80e cpv. 2 lett. a e 80k AIMP). Contro un ordine di perquisizione non è data la possibilità di ricorrere (v. art. 80e cpv. 2 AIMP e contrario).

La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134

- 5 -

consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP).

#### **E. 1.4.2**

In concreto, oltre a rilevare la non impugnabilità della perquisizione intervenuta il 24 gennaio 2017, si evidenzia che, non risultando la ricorrente né proprietaria né locataria dei locali perquisiti, il gravame deve essere dichiarato inammissibile (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 1C\_86/2017 e 1C\_87/2017 del 14 febbraio 2017, consid. 2.3; TPF 2014 113 consid. 3.2.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.160-164 del 27 febbraio 2017, consid. 2.3.4 con rinvii; RR.2016.277 del 7 febbraio 2017, consid. 1.5.2). Si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che avendo il sequestro litigioso come oggetto unicamente classificatori contenenti documenti cartacei (v. art. 1.2), i quali non rientrano né nella categoria dei beni né in quella dei valori giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il ricorso è altresì inammissibile per tale motivo (v. TPF 2010 133; sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.112 del 29 aprile 2014; RR.2012.12-14 del 19 aprile 2012).

### **E. 2**

In definitiva, non disponendo la ricorrente della legittimazione ricorsuale, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

**E. 3**

Visto quanto precede, la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospen- sivo è divenuta priva d'oggetto.

**E. 4**

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.